

Il Presidente passa alla trattazione dell'argomento posto al punto n.2 dell'o.d.g. avente ad oggetto: *“Gara per affidamento servizio distribuzione gas naturale - ATEM Monza Brianza 2 Ovest - Approvazione schema di convenzione”* e cede la parola all'Assessore ai Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente, **Roberto Soloni** per la relativa illustrazione.

Chiusa la discussione;

Si dà atto che al termine dell'approvazione del precedente punto il Consigliere comunale Ettore Trezzi ha abbandonato l'aula presenti n. 16

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il testo integrale della discussione, come risulta dalla registrazione trascritta e depositata agli atti;

Premesso che l'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 23.5.2000 n. 164 dispone che: *“L'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”*;

Visto il D.L. 1.10.2007 n. 159, convertito, con modificazioni nella L. 29.11.2007 n. 222, recante interventi urgenti in materia economico - finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, ed in particolare l'articolo 46-bis, comma 2 ove - nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas - si stabilisce che i Ministri dello Sviluppo Economico e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su proposta dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e sentita la Conferenza unificata, determinano gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas;

Preso atto che il competente Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto del 19.1.2011, ha dapprima determinato in 177 il numero di Atem (Ambiti territoriali minimi) e con successivo Decreto del 18.10.2011, ha individuato i Comuni appartenenti a ciascuno di detti Atem;

Considerato che nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27.1.2012 il D.M. 12.11.2011 n. 226 rubricato *“Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in attuazione dell'art. 46-bis del D.L. 1.10.2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29.11.2007, n.222”*, in vigore dall'11.2.2012, prevede tempi e modalità per l'aggregazione dei Comuni in Atem, per l'individuazione del soggetto che gestisce la gara e per l'avvio del processo di indizione della gara stessa;

Considerato altresì che l'art. 2 del D.M. 226/2011 prevede che *“nel caso in cui il Comune capoluogo di provincia non appartenga all'ambito, i sopra citati Enti locali individuano un Comune capofila, o la Provincia, o un altro soggetto già istituito, quale una società di patrimonio delle reti, al quale demandare il ruolo di stazione appaltante”*.

Ai sensi dell'art. 2, D.M. 226/2011, *“(..)* la Provincia, negli altri casi, convoca, entro la data di cui all'allegato 1 per il primo periodo di applicazione, gli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito per gli adempimenti di cui al comma 1”.

Tale convocazione è avvenuta in data 9 luglio 2014 a opera della Provincia di Monza e in tale occasione è stato formalizzato il ruolo del Comune di Lissone quale Ente Capofila e Stazione appaltante dell'Atem Monza e Brianza 2; (nota depositata agli atti d'ufficio)

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. 226/2011 *“gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali”*.

Considerato che in forza del combinato disposto di cui all'art. 15 della L. 241/1990 e dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi e/o sottoscrivere convenzioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

Dato atto che come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 164/2000, anche prima del sopraccitato *“Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale”*, vi era la possibilità di assolvere in forma associata ai compiti inerenti l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;

Ritenuto di formalizzare in maniera idonea l'indicata forma di cooperazione nel suo contenuto sostanziale;

Dato atto che a tal fine, è stato predisposto uno schema di convenzione, trasmesso ai Comuni dell'Atem con nota pervenuta via pec in data 4 dicembre 2014 (prot. n. 30955), agli atti, già integrata con le osservazioni pervenute esaminate ed in parte ritenute accoglibili ;

Dato atto, altresì, che la convenzione tra i Comuni dell'ambito ha lo scopo di permettere lo svolgimento in modo coordinato e uniforme delle attività concernenti la gara di affidamento del servizio, assicurando condizioni di efficienza, uniformità, omogeneità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'agire amministrativo;

Precisato che la convenzione deve:

- fissare i compiti del Comune di Lissone, quale stazione appaltante, e i compiti dei Comuni dell'ambito, soprattutto in tema di reperimento e trasmissione delle

informazioni sugli impianti (consistenza, valore, sviluppo previsto, oneri, personale, etc.);

-prevedere la possibilità di delegare la stazione appaltante all'individuazione di un soggetto che svolga l'attività di valutazione degli impianti e tratti sul loro valore coi gestori uscenti;

-assicurare la partecipazione degli enti sottoscrittori, contemperando le esigenze di rappresentatività politica e di funzionalità;

Richiamata la necessità, per quanto esposto, di provvedere all'approvazione della citata convenzione nel testo allegato alla presente deliberazione;

Visti:

-il D.Lgs. n. 164 del 23.5.2000: "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della L. 17.5.1999 n. 144";

-la L. 222 del 29.11.2007: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale";

-l'art. 15, comma 1 lettera a-bis), del D.L. n. 135 del 25.9.2009 rubricato "Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica";

-il D.M. 226 del 12.11.2011: "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222";

Visti gli artt. 30 e 42 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l'art. 22 del vigente Statuto Comunale;

Acquisiti, in merito alla proposta di deliberazione, i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei competenti Dirigenti di Settore, nonché l'esito della verifica di conformità dell'azione amministrativa da parte del Segretario Generale di cui all'allegato "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, terminata l'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore competente, il Consigliere comunale Luigi Stagno (capogruppo Movimento 5 Stelle), stante la complessità dello stesso, propone ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Regolamento del Consiglio comunale, la questione sospensiva, chiedendo il rinvio della trattazione ad altra seduta;

Effettuata, quindi, la votazione in merito alla questione sospensiva proposta alla presenza di n. 16 consiglieri con il seguente esito:

- voti favorevoli	n. 5	
- voti contrari	n. 11	Acquistapace (Servire Giussano)

Riva M., Botta, Corti, D'Asaro, Elli, Ferrò, Trivini
Bellini, Pirovano, Vigano', Zappino (PD)

- consiglieri astenuti n. //

la questione sospensiva viene respinta.

All'esito di tale votazione, il Consigliere comunale Luigi Stagno dà lettura di due emendamenti alla proposta di deliberazione in oggetto, così come precedentemente trasmessi al Protocollo dell'Ente con PEC in data 3 marzo u.s. (prot. n. 5399), nel testo che si allega al presente atto quale parte e sostanziale sotto la lettera "C" e sul quale sono stati acquisiti i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei Competenti Dirigenti di Settore e l'esito della verifica di conformità dell'azione amministrativa da parte del Segretario Generale (allegato "D"):

- Emendamento n. 1: nella parte dispositiva aggiungere il punto 1-bis): *"di dare atto che il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento, nel Comune di Giussano e gli elementi programmatici di sviluppo, riferiti al Comune di Giussano, saranno oggetto di approvazione consiliare"*

Si dà atto che alle ore 23.20 esce dall'aula il Consigliere comunale Emanuela Beacco presenti n. 15

Effettuata la votazione in merito all'emendamento n.1, alla presenza di n. 15 Consiglieri, che ha riportato il seguente esito:

- voti favorevoli n. 15
- voti contrari n. //
- consiglieri astenuti n. //

l'emendamento n. 1 è accolto.

- Emendamento n. 2: nella parte dispositiva aggiungere il punto 1-ter): *"di dare atto che le linee guida programmatiche dell'ATEM Monza e Brianza 2 Ovest e lo schema del contratto di servizio, da inserire negli atti di gara, saranno preventivamente sottoposti alla Commissione consiliare permanente"*

Dato atto che nel corso della discussione in merito al suindicato emendamento viene proposto di modificare la parte finale dello stesso, sostituendo le parole "Commissione consiliare permanente" con "Conferenza dei capigruppo"

Effettuata, quindi, la votazione in merito all'emendamento n.2 così come modificato, alla presenza di n. 15 Consiglieri, che ha riportato il seguente esito:

- voti favorevoli n. 15
- voti contrari n. //
- consiglieri astenuti n. //

l'emendamento n. 2 è accolto.

Dato atto che alle ore 23.20 escono dall'aula i consiglieri comunali Corigliano, Galimberti e Tagliabue presenti n. 12

Effettuata, quindi, la votazione sul testo della proposta di deliberazione in oggetto, così come emendato, alla presenza di n. 12 Consiglieri, che ha riportato il seguente esito:

- voti favorevoli n. 11
- voti contrari n. 1 Stagno (Movimento 5 Stelle)
- consiglieri astenuti n. //

In conseguenza della votazione che precede, resa in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1) di approvare lo schema di convenzione avente ad oggetto la regolazione dei rapporti tra i Comuni ricompresi nell'ambito territoriale Monza e Brianza 2 e l'affidamento al Comune di Lissone delle funzioni di stazione appaltante per l'individuazione del soggetto gestore del servizio di distribuzione del gas naturale, allegato sotto la lettera B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

1-bis) di dare atto che il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento, nel Comune di Giussano e gli elementi programmatici di sviluppo, riferiti al Comune di Giussano, saranno oggetto di approvazione consiliare;

1-ter) di dare atto che le linee guida programmatiche dell'ATEM Monza e Brianza 2 Ovest e lo schema del contratto di servizio, da inserire negli atti di gara, saranno preventivamente sottoposti alla Conferenza dei capigruppo;

2) di demandare al Dirigente competente i provvedimenti conseguenti finalizzati a dare attuazione a quanto deliberato nel presente atto, ivi compresa la sottoscrizione della convenzione.

Effettuata inoltre la votazione in merito alla immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in presenza di n.12 Consiglieri, che ha riportato il seguente esito:

- voti favorevoli n. 11
- voti contrari n. 1 Stagno (Movimento 5 Stelle)
- consiglieri astenuti n. //

In conseguenza della votazione che precede, resa in forma palese e per alzata di mano;

DELIBERA

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Si dà atto che al termine della votazione rientrano in aula i Consiglieri comunali Corigliano, Galimberti e Tagliabue presenti n. 15

Allegati:

A) pareri

B) schema di convenzione

C) emendamenti

D) pareri sugli emendamenti